



COMUNE DI NIBBIOLA

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n° 30
del Servizio Segreteria - Amministrativo
adottata in data 16/09/2026

**OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA
IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - A.S. 2026/2027 -
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA
SPORTESVAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI NOVARA - CIG
BCFB1AE3A0**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale n. 10 del 1.06.2026 con il quale il sottoscritto è stato individuato responsabile del servizio;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 183 del D.lgs n. 267/2000;

Visto il Bilancio Preventivo 2026/2028, approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 17/12/2025;

Richiamati:

-l'art. 192 comma 1 del TUEL 267/00 il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

-l'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Considerato che l'Amministrazione Comunale con delibera n. 49 del 7/9/2026 ha espresso la volontà di erogare il servizio di assistenza scolastica per alunni diversamente abili residenti nel comune di Nibbiola, per l'A.S. 2026/2027, senza creare disagi alle famiglie degli alunni disabili, né agli alunni stessi stimando il fabbisogno complessivo massimo in n. 40 ore settimanali;

Ritenuto di procedere tramite Trattativa Diretta MEPA RDO n. **6557408** in data 11/09/2026;

Richiamate le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni:

- l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 il quale disciplina l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al D. Lgs 36/2023 il quale definisce all'articolo 3 comma 1 lett. d) l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del codice e dei requisiti generali e speciali previsti dal medesimo codice";
- l'art. 17 comma 2 del D. Lgs 36/2023 il quale prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti la capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs 36/2023, il quale prevede che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- l'art. 58 del D. Lgs 36/2023, il quale prevede che l'appalto, peraltro già accessibile alle micro, piccole e medie imprese dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs 36/2023;
- l'art. 62 comma 1 del D. Lgs 36/2023 il quale prevede che "tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Visto l'art. 26, comma 3, della L. n. 488/1999 e ss.mm per il quale "3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del DPR 4 aprile 2002, n. 101.[...]";

Considerato che si ritiene di non applicare il principio di rotazione in quanto l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato; considerato che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può essere derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo

l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;

- il servizio di assistenza scolastica per alunni diversamente abili riveste carattere di particolare delicatezza e specificità, richiedendo competenze specialistiche nell'ambito dell'assistenza educativa e della comunicazione con persone in situazione di disabilità. Tale servizio costituisce un diritto soggettivo che deve essere commisurato alle specifiche difficoltà riscontrate nell'area dell'apprendimento, variabili in relazione al tipo e alla gravità dell'handicap. Tale diritto trova fondamento nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006 e nell'art. 12 comma 2 L. 104/1992, che attribuisce al disabile il diritto soggettivo all'educazione ed istruzione;
- la continuità del servizio assume rilevanza fondamentale per garantire il benessere degli alunni diversamente abili e delle loro famiglie, evitando traumatici cambiamenti nell'assistenza che potrebbero compromettere il percorso educativo e di integrazione scolastica. Il potere dell'amministrazione di decidere sull'erogazione di servizi per alunni diversamente abili non costituisce una mera facoltà discrezionale insindacabile, ma configura un potere-dovere vincolato al rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti delle persone con disabilità;
- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato e specializzato nell'assistenza agli alunni con disabilità, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media. La particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
- il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento dei servizi di assistenza specialistica per alunni diversamente abili è estremamente circoscritto e caratterizzato da elevate barriere all'ingresso dovute alla necessità di personale altamente qualificato e specializzato. Tale circostanza rende particolarmente difficile replicare il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e delle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale e alla delicatezza del servizio prestato;
- la deroga al principio di rotazione si giustifica inoltre per l'esigenza di garantire la tempestiva attivazione del servizio all'inizio dell'anno scolastico 2026/2027, evitando interruzioni che potrebbero arrecare pregiudizio ai diritti fondamentali degli alunni diversamente abili. La scelta di ricorrere all'affidamento diretto risulta legittima quando sia motivata dall'esigenza di garantire la tempestiva attivazione di un servizio essenziale;
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di importo non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

Vista l'offerta presentata dalla Ditta Sportesvago con sede a Novara, Corso Vercelli n. 4, P. IVA 02519400036 acquisita tramite Trattativa Diretta MEPA, per un importo netto di Euro 25.107,60 oltre IVA 5% ;

Ritenuta la suddetta offerta congrua e meritevole di approvazione;

Verificata la regolarità contributiva come da Durc on line INAIL_55046400 con scadenza 12/11/2026;

Ritenuto di verificare i requisiti generali e speciali mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/00 da parte del Responsabile Legale.

Ritenuto pertanto di affidare il servizio oggetto del presente atto alla Ditta Sportesvago Cooperativa sociale con sede a Novara, Corso Vercelli n. 4, P. IVA 02519400036 con l'offerta proposta ed accettata pari ad Euro 25.107,60 oltre all'IVA 5%;

Richiamati:

- l'art. 15 del D. Lgs. 36 del 31.03.2023 che disciplina ruolo e funzioni del responsabile del progetto negli appalti;
- l'art. 5 della Legge 7.8.1990 n. 241 che disciplina la figura del responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile Unico di Progetto per la presente procedura è il Segretario Comunale dott. Giuseppe Filardi, Responsabile del Servizio ad Interim, il quale dichiara che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione e che sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nel vigente PIAO (sezione anticorruzione e trasparenza) e nel Codice di comportamento del Comune di Nibbiola;

D E T E R M I N A

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola, a favore di Sportesvago società cooperativa con sede a Novara, Corso Vercelli n. 4, P. IVA 02519400036 precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in deroga al principio di rotazione per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, fondate sulla particolare natura del servizio di assistenza agli alunni diversamente abili, sulla necessità di garantire continuità assistenziale per tutelare i diritti costituzionalmente garantiti delle persone con disabilità, sulla comprovata qualità del servizio precedentemente reso e sulla struttura del mercato di riferimento caratterizzata da limitata disponibilità di operatori specializzati;

DI IMPEGNARE, rispettivamente, per gli esercizi finanziari 2026 e 2027, sul Cap. 1345 del bilancio di previsione 2026 – 2028, ***in riferimento al principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, i seguenti importi:***

- **euro 9.564,80 (+ IVA 5%)**, calcolato per 14 settimane nell'anno 2026 (dal 16 settembre a dicembre) per complessive 560 ore e comunque fino allo stanziamento di bilancio iscritto nel capitolo 1345;
- **euro 15.542,80 (+ IVA 5%)** per 24 settimane nell'anno 2027 (gennaio - giugno) per complessive 910 ore e comunque fino allo stanziamento iscritto nel capitolo 1345;

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle forniture effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il CIG: BCFB1AE3A0 di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 524 del 22 dicembre 2025;

DI PRECISARE che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, anche mediante sorteggio a campione qualora lo stesso sia disciplinato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

DI PROVVEDERE anche per mezzo degli Uffici competenti, a tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione; o agli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023;

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Torino, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza e alla ditta incaricata per doverosa conoscenza. La presente determinazione è stata adottata ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Il Responsabile del Servizio Segreteria - Amministrativo
FIRMATO DIGITALMENTE
DR. FILARDI GIUSEPPE